



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF135

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 3

<b>OGGETTO</b>	<b>SPLIT PAYMENT - INDIVIDUAZIONE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	L 50/2017, L. 96/2017, L. 190/2014, DM 13.7.2017, DM 27.06.2017 DM 23.01.2015 E 20.02.2015, CM 1/2015/15/2015; INFOFISCO 039/2016, 98/2015; 56/2015
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>26/07/2017</b>

*Sintesi:* Con il DM 13.7.2017, pubblicato sulla G.U. 24.7.2017, n. 171, è stato modificato il DM 27.6.2017 con riferimento all'individuazione delle Pubbliche Amministrazioni nei cui confronti vige l'obbligo di applicazione dello split payment.

- eliminando il riferimento all'elenco delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato, pubblicato dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, Legge n. 196/2009.
- e prevedendo l'obbligo di applicare lo split payment per le medesime Amministrazioni per le quali vige l'obbligo di fatturazione elettronica, facendo riferimento all'elenco delle Pubbliche Amministrazioni pubblicato sul sito Internet [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

L'art. 2, DM 13.7.2017 dispone che le nuove regole:

- si applicano alle fatture per le quali l'esigibilità si verifica dal 25.7.2017
- sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti per fatture per le quali l'esigibilità si è verificata dall'1.7 al 24.7.2017.

L'art. 1 del DL 50/2017 (cd. "Manovra Correttiva") ha previsto un ampliamento dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.

Relativamente alle PA interessate dal meccanismo dello split payment, la nuova normativa fa riferimento a tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'indice IPA



**Nota:** si era ipotizzato che l'elenco coincidesse con quello dei soggetti verso cui vi è obbligo di emettere fattura elettronica

Il DM 27.06.2017 ha individuato in maniera dettagliata le Pubbliche Amministrazioni interessate dal meccanismo dello split payment

## **DM 27/06/2017 –ART. 5 BIS DM 23/01/2015**

<b>2017</b>	Per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2017 si deve far riferimento alle <b>pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT</b> , come da elenco pubblicato in G.U. n. 229 del 30 settembre 2016.
<b>2018</b>	Per le operazioni fatturate negli anni 2018 e successi ivi, si farà riferimento all'elenco pubblicato dall'ISTAT nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Il DM 13.07.2017 prevede che:

*“Le disposizioni dell'articolo 17-ter del decreto 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.*

In sostanza:

- viene quindi eliminato il riferimento all'elenco delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato, pubblicato dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, Legge n. 196/2009.

conseguendo che:

- posto che l'obbligo di applicare lo split payment riguarda le medesime Amministrazioni per le quali vige l'obbligo di fatturazione elettronica, non verrà stilato nessun ulteriore specifico elenco** (come previsto dal previgente art. 5-bis);
- al fine di individuare i soggetti interessati **va fatto riferimento all'elenco delle Pubbliche Amministrazioni pubblicato sul sito Internet [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)**.

Il MEF ha precisato:

- che vanno esclusi i "Gestori di pubblici servizi"
- sono tenute all'applicazione dello split payment le "aziende speciali" (ricomprese tra i soggetti per i quali vige l'obbligo di fatturazione elettronica).

### EFFICACIA

L'art. 2, DM 13.7.2017 dispone che le nuove regole:

- si applicano alle fatture per le quali l'esigibilità si verifica dal 25.7.2017
- sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti per fatture per le quali l'esigibilità si è verificata dall'1.7 al 24.7.2017.

<b>dall'1/07/2017 al 24/07/2017</b>	elenco delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato, pubblicato dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, Legge n. 196/2009.
<b>dal 25/07/2017</b>	pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

### MODIFICATI GLI ELENCHI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA PA

L'art. 1 del DL 50/2017 (cd. "Manovra correttiva") ha previsto un ampliamento dell'applicazione del meccanismo della scissione estendendolo anche alle società:

- controllate direttamente dai Ministeri o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni
- controllate direttamente o indirettamente, dalle società indicate nei precedenti punti
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Il 27.06.2017 sul sito del MEF sono stati resi disponibili gli elenchi dei soggetti destinatari del meccanismo della scissione contabile.

Il MEF ha reso noto ha provveduto alla revisione e nuova pubblicazione degli elenchi a seguito della quale sono state eliminate le seguenti tipologie di soggetti:

- le società per le quali non ricorre il controllo di diritto da parte di una specifica Pubblica amministrazione; non rientrano quindi le società per le quali si è in presenza di partecipazioni minoritarie, possedute da Pubbliche amministrazioni centrali / locali o da loro controllate, che nel complesso superano la percentuale del 50%;
- le società controllate da quelle di cui al punto precedente;

- le società controllate, direttamente o indirettamente, da Enti diversi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni;
- gli Enti pubblici economici e le fondazioni, dato che non rivestono forma societari
- l'elenco relativo alle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB.

Viene inoltre evidenziato che:

- verificate le società interessate
- **il MEF provvederà alla pubblicazione** (sul proprio sito istituzionale) **degli elenchi definitivi**, senza necessità di emanare un apposito Decreto.